

(TRADUZIONE NON UFFICIALE)

**ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL GOVERNO DELLA GROENLANDIA
CONCERNENTE LE INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Groenlandia,

- **desiderosi di concludere un Accordo concernente le informazioni in materia fiscale,**
- **considerato che il Governo della Groenlandia conclude il presente Accordo per conto del Regno di Danimarca conformemente alla Legge sulla Conclusione di Accordi ai sensi del Diritto Internazionale da parte del Governo della Groenlandia,**

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti Contraenti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti Contraenti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo. Tali informazioni includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accordo e secondo le modalità di riservatezza di cui all'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte contemplate

1. Il presente Accordo si applica alle seguenti imposte applicate dalle Parti Contraenti:

a) nel caso di San Marino:

all'Imposta Generale sul Reddito:

- (i) delle persone fisiche;
- (ii) delle persone giuridiche e delle imprese individuali

b) nel caso della Groenlandia:

- (i) all'imposta sul governo autonomo;
- (ii) all'imposta sul governo autonomo speciale;
- (iii) all'imposta comunale;

- (iv) all'imposta intercomunale;
- (v) all'imposta sulle società;
- (vi) all'imposta sui dividendi;
- (vii) all'imposta sui canoni; e
- (viii) all'imposta sul mercato del lavoro.

2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla data della firma dell'Accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni cambiamento sostanziale apportato alla tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste nell'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:

a) con il termine "Parte Contraente" si intende la Repubblica di San Marino o la Groenlandia a seconda del contesto;

b) con il termine "San Marino" si intende il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

c) con il termine "Groenlandia" si intende il territorio della Groenlandia e le sue acque territoriali, nonché qualsiasi altro spazio al di fuori delle acque territoriali sul quale la Danimarca o la Groenlandia, conformemente alla legislazione interna e al diritto internazionale, può esercitare i propri diritti relativamente al fondale marino e al sottosuolo, nonché alle loro risorse naturali;

d) con il termine "autorità competente" si intende:

(i) a San Marino, il Ministero delle Finanze;

(ii) in Groenlandia, il Ministro delle Finanze o il suo delegato;

e) il termine "persona" comprende un individuo, una società ed ogni altro organismo di persone;

f) con il termine "società" si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;

g) con l'espressione "società commercializzata pubblicamente" si intende qualsiasi società la cui principale classe di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a patto che le azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le

azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;

h) con l’espressione “principale classe di azioni” si intende la classe o le classi di azioni che rappresentano la maggioranza del potere di voto e del valore della società;

i) con l’espressione “borsa valori riconosciuta” si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti delle Parti Contraenti;

j) con l’espressione “fondo o schema collettivo di investimento” si intende qualsiasi veicolo comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con il termine “fondo o schema pubblico collettivo di investimento” si intende qualsiasi fondo o schema collettivo di investimento a patto che quote, azioni, o altre partecipazioni nel fondo o nello schema siano prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili da parte del pubblico. Le quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili “dal pubblico” se l’acquisto, vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;

k) con il termine “imposta” si intende ogni imposta alla quale si applica l’Accordo;

l) con il termine “Parte richiedente” si intende la Parte Contraente che richiede le informazioni;

m) con il termine “Parte richiesta” si intende la Parte Contraente a cui è stato richiesto di fornire informazioni;

n) con l’espressione “misure per la raccolta di informazioni” si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) con il termine “informazioni” si intende ogni fatto, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;

p) con l’espressione “materia fiscale penale” si intende la materia fiscale che implica una condotta volontaria passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente;

q) con l’espressione “leggi penali” si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del diritto interno, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per quanto concerne l’applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte Contraente, ogni termine non definito nell’Accordo stesso, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha in quel momento secondo il diritto di quella

Parte, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte richiesta fornisce su richiesta le informazioni per i fini di cui all'Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo nella Parte richiesta.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta può non aver bisogno di quelle informazioni per i propri fini fiscali.

3. Qualora specificatamente interpellata dall'autorità competente di una Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

4. Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari;

b) informazioni relative ai proprietari di società di capitali, società di persone, società fiduciarie, fondazioni, "Anstalten" e altre persone, ivi comprese, entro i limiti di cui all'Articolo 2, informazioni relative ai proprietari di tutte quelle persone che fanno parte di una catena di proprietari; nel caso di società fiduciarie, informazioni su fiducianti, amministratori fiduciari e beneficiari; nel caso delle fondazioni, informazioni sui fondatori, membri del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea per le Parti Contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sui proprietari di società pubblicamente commercializzate o di fondi o schemi pubblici collettivi di investimento, a

meno che tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

5. L'autorità competente della Parte richiedente è tenuta a fornire le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte richiesta quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni alla richiesta:

- (a) l'identità della persona sotto esame o indagine;
- (b) una dichiarazione delle informazioni ricercate, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte richiesta;
- (c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
- (d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Parte richiesta, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della Parte richiesta;
- (e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;
- (f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative della Parte richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione della Parte richiedente, allora l'autorità competente della Parte richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi della Parte richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- (g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte richiesta è tenuta a trasmettere le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile. Per assicurare una risposta tempestiva, l'autorità competente della Parte richiesta:

- a) confermerà per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e notificherà all'autorità competente della Parte richiedente eventuali lacune nella richiesta, se del caso, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
- b) nel caso in cui l'autorità competente della Parte richiesta non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui abbia incontrato ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, ne

informerà immediatamente la Parte richiedente spiegando i motivi di tale impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Articolo 6

Accertamenti fiscali all'estero

1. Una Parte Contraente può autorizzare i rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte Contraente ad entrare nel territorio della Parte per prima menzionata per interrogare individui ed esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte menzionata notifica all'autorità competente della Parte per prima menzionata la data e il luogo dell'incontro con gli individui interessati.

2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte Contraente, l'autorità competente dell'altra Parte Contraente può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente della Parte per prima menzionata di essere presenti durante la fase appropriata di un accertamento fiscale nella seconda Parte menzionata.

3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente della Parte Contraente che conduce l'accertamento notifica quanto prima all'autorità competente dell'altra Parte la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o il funzionario designato alla conduzione dell'accertamento e le procedure e condizioni richieste dalla Parte per prima menzionata per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale vengono prese dalla Parte che conduce l'accertamento stesso.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte richiesta non può essere obbligata ad ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alle proprie leggi ai fini dell'amministrazione o applicazione delle proprie leggi tributarie. L'autorità competente della Parte richiesta può rifiutare l'assistenza qualora la richiesta non sia conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o d'ufficio o una procedura commerciale. Nonostante quanto sopra, le informazioni del tipo di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non vengono trattate come segreto o procedura commerciale semplicemente perché soddisfano i criteri di quel paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente ed un avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato laddove tali comunicazioni sono:

- (a) prodotte ai fini della richiesta o prestazione di consulenza legale, o
- (b) prodotte ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.

4. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se il fatto di rivelare le informazioni fosse contrario all'ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che la rivendicazione fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.

6. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, ovvero un obbligo correlato, che discrimina un cittadino della Parte richiesta rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.

Articolo 8

Riservatezza

Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte applicate da una Parte Contraente, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone o autorità utilizzano le informazioni solo per questi scopi. Esse possono servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

Le informazioni non possono essere rese note a nessun'altra persona, entità o autorità, ovvero a nessun'altra giurisdizione senza l'espresso consenso scritto dell'autorità competente della Parte richiesta.

Articolo 9

Costi

Le Parti Contraenti si accordano in merito all'incidenza dei costi sostenuti per la fornitura di assistenza.

Articolo 10

Procedura di reciproco accordo

1. Laddove sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti in merito all'attuazione o interpretazione del presente Accordo, le rispettive autorità competenti cercano di risolvere la questione mediante reciproco accordo.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono comunicare reciprocamente direttamente ai fini del raggiungimento dell'accordo ai sensi del presente Articolo.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Ciascuna delle due Parti notifica all'altra Parte per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, ai sensi della propria legge, per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. L'Accordo entra in vigore il tredicesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui sopra e avrà effetto:

- (a) con riguardo alla materia fiscale penale, a quella data;

(b) con riguardo a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1, per i periodi imponibili che iniziano il o dopo il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'Accordo è entrato in vigore, ovvero, laddove non vi sia alcun periodo imponibile, per tutte le spese tributarie che insorgono il o dopo il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'Accordo è entrato in vigore.

Articolo 12

Denuncia

1. Il presente Accordo resta in vigore fintanto che non viene denunciato da una Parte. Ognuna delle Parti può denunciare l'Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. In tal caso, l'Accordo cessa di avere effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia ad opera dell'altra Parte.

2. In caso di denuncia, entrambe le Parti restano vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute conformemente all'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato l'Accordo.

Fatto a Bruxelles il 22 settembre 2009, in duplice esemplare nella lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino

Per il Governo della
Groenlandia